

N. R.G. ist. 15/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott.ssa Mariapia Parisi - Presidente

dott. Elisa Romagnoli - giudice

dott. Paolo Gilotta - giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso

da



Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;

rilevato, preliminarmente, che [redacted] e [redacted] hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [redacted] deducendo di essere creditrici di quest'ultimo per gli importi, rispettivamente, di € 12.670,07 e di € 10.076,67, come documentato da titoli esecutivi giudiziali (decreto ingiuntivo nr. 209/2023 emesso dal Tribunale di Ravenna in data 6.09.2023; decreto ingiuntivo nr. 220/2023 emesso dal Tribunale di Ravenna in data 28.09.2023) e pedissequi atti di precetto.

Con comparsa del 12.03.2024 si è costituito il debitore [] non contestando l'altrui pretesa creditoria e rilevando, in sintesi, il difetto della condizione di cui all'art. 268 c. 2 CCI, risultando il credito azionato inferiore ad € 50.000,00. Con la medesima comparsa, il debitore ha richiesto la concessione di un termine ex art. 272 CCI, per la presentazione di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento, e, con decreto del 24.05.2024 è stato fissato il termine di gg. 30.

Nessun ricorso è stato presentato nel termine e, pertanto, sussistono le condizioni di cui all'art. 271 co. 2 CCI

Preliminarmente, sussiste la condizione di cui all'art. 268 CCI c. 2 CCI, essendosi riscontrata, tramite l'acquisizione ufficiosa della documentazione indicata nel decreto di fissazione dell'udienza del 19.03.2024, la pendenza della procedura espropriativa immobiliare nr. 1/2019, attualmente in fase distributiva, nell'ambito della quale sono stati precisati crediti per oltre € 220.000,00, da aggiungersi a quelli vantati – senza contestazione – dalle ricorrenti. E ciò a fronte dell'intervenuta confisca dell'importo di € 164.866,28, giacente sul c/c della procedura esecutiva, sì come disposto, in via definitiva, con sentenza del Tribunale di Ravenna, rg. n. 473/2023, emessa il 21.06.2023 e divenuta irrevocabile il 02.10.2023, che ha disposto nei confronti di [] ai sensi dell'art. 12bis D.Lgs. n. 74/2000: “*la confisca diretta delle somme di denaro a qualsiasi titolo appostate nel sistema bancario e nella sua disponibilità, fatto salvo il caso che tali importi appartengano a soggetto estraneo al commesso reato, sino alla complessiva concorrenza dell'importo indicato nel capo di imputazione e pari a complessivi € 164.866,28 a titolo di profitto del reato in relazione all'IRPEF evasa e lucrata mediante risparmio d'imposta, ovvero, per l'importo corrispondente al profitto non recuperato mediante confisca diretta e sempre nei confronti dell'imputato [] la confisca per equivalente di beni di cui egli abbia la disponibilità (somme di denaro, beni immobili e beni mobili registrati), da individuarsi a cura del Pubblico Ministero nella successiva fase esecutiva*”.

Pertanto, dedotte le ulteriori giacenze sul c/c (pari a circa € 25.000,00) e considerate le spese della procedura esecutiva, non può che ritenersi allo stato sussistente una debitoria scaduta ben superiore ad € 50.000,00.

Sussiste, per le medesime ragioni esposte, una evidente condizione di sovraindebitamento, dato che il resistente – professionista (studio di geometra) non esercente l'attività di impresa e come tale non assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI – risulta incapace di adempiere alle proprie obbligazioni, pur ad esito della completa espropriazione e liquidazione coattiva del suo patrimonio immobiliare, come è reso evidente da quanto sopra riferito e da quanto evidenziato dallo stesso debitore attraverso l'allegazione di dichiarazioni fiscali “a zero”.

A tal ultimo proposito, si rileva che non risulta ostativo alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata la circostanza della sostanziale incapienza del patrimonio del debitore, e ciò in quanto a) in primo luogo, non risulta che sia intervenuta la distribuzione delle somme residue sul c/c della procedura esecutiva, ciò che *ex se* esclude una siffatta condizione di assoluta incapienza; b) diversamente da casi consimili decisi da recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, non può escludersi la possibilità dell'esperimento vittorioso di azioni recuperatorie e/o revocatorie, relative in particolare al credito verso l'aggiudicataria decaduta [] ex art. 587 c. 2 c.p.c., e alla verifica sulla provenienza della provvista utilizzata per gli acquisti immobiliari realizzati nell'ambito della procedura esecutiva, ove – ad una delibazione sommaria – gli aggiudicatari risultano legati da vincoli di parentela con l'esecutato/debitore.

Rilevato, come detto, che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Precisato che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al "vecchio" art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012);

visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

1. **Dichiara** l'apertura della liquidazione controllata sui beni di
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Pietro Maria MORETTI (MRTPRM88D11A944X);
4. **ordina** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna**, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale;
10. **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. **dispone** che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Ravenna, 17/07/2024

Il Giudice est.
dott. Paolo Gilotta

Il Presidente
dott.ssa Mariapia Parisi